

BonelliErede
Covid-19 Task Force

D.L. 25 marzo 2020 n.19
e ulteriori aggiornamenti
27 marzo 2020

- 03 Diritto amministrativo
- 06 Diritto dei trasporti e della navigazione
- 14 Diritto della concorrenza
- 16 Diritto tributario
- 18 Diritto penale
- 22 Diritto del lavoro

Diritto amministrativo

Limitazioni alle attività produttive e altre misure restrittive

Misura	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
– Sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. – Deroga alla sospensione solo per alcune attività (attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività che precedono; attività a ciclo produttivo continuo; attività aerospaziali, di difesa e di rilevanza strategica per l'economia nazionale), previa comunicazione al Prefetto competente. (Art. 1, comma 1, lett. a., d., e., g. e h. del D.P.C.M. 22 marzo 2020).	Aziende.	Dal 25 marzo 2020 al 3 aprile 2020.	– Verificare se la propria attività rientra tra le attività elencate dall'allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020, che dunque può automaticamente proseguire. – Verificare se la propria attività rientra tra quelle che possono proseguire previa comunicazione al Prefetto. Compilare i modelli di comunicazione reperibili presso i siti internet delle prefetture. – Il Prefetto al quale deve essere resa la comunicazione di prosecuzione dell'attività è quello della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva.	– Le imprese le cui attività sono sospese sono tenute a sospendere le attività e spedire le merci in giacenza entro il 25 marzo 2020. – Dalla presentazione della comunicazione al Prefetto l'attività potrà essere esercitata (salvo successivo provvedimento di sospensione). – Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo possono proseguire, previa comunicazione al Prefetto, a condizione che dall'interruzione derivi (i) un grave pregiudizio all'impianto o (ii) un pericolo di incidenti.
– Sull'interno territorio nazionale o su specifiche parti di esso, possono essere adottate misure di contenimento del Covid-19 sino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020). – Le predette misure sono adottate dal Governo con DPCM.	Aziende.	Fino al 31 luglio 2020.	Tenersi costantemente aggiornati sulle nuove misure adottate dalle autorità competenti.	Nonostante l'introduzione di alcune limitazioni, resta confermato il potere delle Regioni e dei Comuni di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle statali.

Misura	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
– Nelle more dell’adozione dei DPCM, le misure possono essere adottate: – (i) dal Ministero della salute, in caso di estrema necessità ed urgenza; – (ii) dalle Regioni, in relazioni a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel rispettivo territorio regionale. In tal caso, le Regioni possono adottare misure più restrittive di quelle governative, non potendo tuttavia incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale; – (iii) dai Sindaci, nel rispetto delle misure statali nonché dei limiti di cui al precedente punto ii. – Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti i DPCM del 8 marzo 2020, del 11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020. Le altre misure precedentemente adottate e tuttora vigenti (tra le quali rientrano le ordinanze regionali) continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori 10 gg. (Artt. 1, 2 e 3 del D.L 25 marzo 2020, n. 19).				

Diritto dei trasporti
e della navigazione

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Disposizione	Destinatari	Dettagli	Indicazioni operative	Note
Misure per il credito all'esportazione (Art. 53)	Cantieri navali; imprese beneficiarie credito all'esportazione SACE.	Garanzia statale fino a euro 2,6 bln su credito all'esportazione SACE a sostegno di operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto (17.03.2020).	La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili".	Una misura che contribuirà a sbloccare anche la commessa di cinque navi per il gruppo Norwegian Cruise Line Holdings (due navi per Ncl, due per Oceania Cruises e una per Regent Seven Seas Cruises) già acquisita e in attesa solo di essere completamente formalizzata da SACE entro l'ultima data utile fissata al 15 aprile prossimo.

Ulteriori disposizioni

Disposizione	Destinatari	Dettagli	Indicazioni operative	Note
Misure urgenti per il trasporto aereo (Art. 79)	Imprese titolari di trasporto aereo passeggeri.	L'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Sono previste misure compensatorie dei danni subiti in conseguenza. È autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta per rilevare "i complessi aziendali" di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s. e Alitalia Cityliner S.p.A. in a. s.	Necessaria la pubblicazione di uno o più decreti attuativi che rappresenteranno atto costitutivo e statuto della NEWCO.	L'efficacia delle misure compensatorie di cui al comma 2 sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone) (Art. 92, comma 1)	Vettori marittimi.	Sospensione delle tasse di ancoraggio attribuite alle Autorità di Sistema Portuale in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) fino alla data del 30 aprile 2020.		Per indennizzare le Autorità di Sistema Portuale per le mancate entrate è autorizzata la spesa di euro 13.6 mln per l'anno 2020.

Disposizione	Destinatari	Dettagli	Indicazioni operative	Note
Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone (Art. 92, comma 2)	Terminalisti, concessionari di spazi portuali, imprese portuali.	Sospensione pagamento dei canoni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativo al periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) al 31 luglio 2020.	I canoni dovranno essere integralmente versati entro il 31 dicembre 2020.	Pagamento senza applicazione di interessi ed anche mediante rateazione, secondo le modalità da stabilirsi da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. Non è al momento previsto l'uniformità nell'approccio a tale provvedimento.
Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone (Art. 92, comma 3)	Importatori, spedizionieri, doganalisti.	Pagamento dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) ed il 30 aprile 2020 differito di ulteriori trenta (30) giorni senza interessi.		
Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone (Art. 92, comma 4)	Trasportatori terrestri.	Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020.	Si fa riferimento alle attività di visita e prova di cui agli artt. 75 e 78 del DLGS 30 aprile 1992, n. 285.	

Disposizione	Destinatari	Dettagli	Indicazioni operative	Note
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio (Art 1, lett. <i>a</i> e <i>d</i>)	Operatori del settore dei trasporti.	Con il DPCM 22 marzo 2020, il Governo Italiano ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad esclusione di quelle indicate all'allegato 1 al DPCM stesso. L'allegato include le attività di trasporto di merci su strada e mediante condotte, via mare e via aria (codici ATECO, rispettivamente, 49, 50 e 51). Ai sensi dell'art. 1, lett. <i>d</i>, del decreto presidenziale restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.	La comunicazione al Prefetto deve indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite in base all'art. 1, lett. <i>a</i> .	In relazione alla comunicazione al Prefetto oggetto della norma, è probabile che le singole Prefetture competenti per territorio emetteranno moduli per agevolare la compilazione e l'invio delle comunicazioni stesse (si veda comunicato stampa della Prefettura di Brescia del 24 marzo). Secondo le indicazioni fornite da Confindustria (sul punto non ci sono chiarimenti ufficiali del Governo o di altre autorità), un soggetto che eroga attività funzionali può operare anche in favore di clienti stranieri, che rientrano nei settori indicati dall'allegato 1 al DCMP, o erogano servizi essenziali e di pubblica utilità o producono/trasportano/commercializzano farmaci e simili o prodotti agricoli/alimentari, previa comunicazione al Prefetto degli estremi del cliente straniero e dell'attività da questi erogata (stessa procedura, quindi, prevista per i clienti italiani).

Disposizione	Destinatari	Dettagli	Indicazioni operative	Note
Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 (Art 1, comma 2, lett. o)	Operatori del settore dei trasporti.	L'art. 1, lett. o, prevede la possibilità di possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale.		
Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 (Art 1, comma 2, lett. dd)	Operatori del settore dei trasporti.	L'art 1, lett. dd, prevede la possibilità di imporre obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute.		

Disposizione	Destinatari	Dettagli	Indicazioni operative	Note
Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera italiana Art. 2, comma 1	Operatori del settore crocieristico.	Dalla data di entrata in vigore del decreto (19 marzo), fino al 3 aprile, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri italiane. A decorrere dalla medesima data, è fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, sino al termine della crociera in svolgimento.		La crociera potrà volgere al suo termine al solo fine di far sbarcare i passeggeri ancora a bordo.
Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera Art. 4	Operatori del settore crocieristico.	Dalla data di entrata in vigore del decreto (19 marzo) fino al 3 aprile è fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti nazionali.		

Disposizione	Destinatari	Dettagli	Indicazioni operative	Note
Riduzione dei servizi ferroviari (Art. 1, comma 1)	Operatori del settore dei trasporti.	Sono ulteriormente ridotti i servizi ferroviari Intercity, con un nuovo ridimensionamento dei treni e delle tratte, conformemente all'Allegato 1 allo stesso Decreto.		
Disposizioni in materia di ingresso in Italia (Art. 1, comma 2)	Operatori del settore dei trasporti.	L'esenzione dall'obbligo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra dall'estero (introdotto con il decreto interministeriale n. 120), viene estesa all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia.		
Proroga dell'efficacia dei Decreti Interministeriali (Art. 2)	Operatori del settore dei trasporti.	È prorogata fino al 3 aprile l'efficacia dei seguenti decreti interministeriali: – No.112: razionalizzazione del trasporto aereo e dell'operatività degli aeroporti di tutto il Paese; – No.113: riprogrammazione dei treni a lunga percorrenza e del trasporto ferroviario dei passeggeri; – Decreto No.114: riduzione dei servizi non di linea e automobilistici interregionali; – Decreto No.116: riduzione dei servizi ferroviari Intercity con ridimensionamento dei treni; – Decreto No.117: sospensione del trasporto passeggeri con la Sardegna; – Decreto No.118: forte limitazione del trasporto passeggeri con la Sicilia; – Decreto No.120 (v. supra); – Decreto No. 122: obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni previsto per chi entra in Italia non si applica al personale sanitario, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione; ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sardegna e la Sicilia.		

Diritto della concorrenza

Il diritto della concorrenza al tempo del Covid-19

Ambito di responsabilità dell'imprenditore	Criticità/Opportunità	Possibili soluzioni operative
Rapporti con concorrenti, nonché con fornitori /distributori.	Possibilità , in determinate circostanze, di incrementare la collaborazione tra imprese concorrenti (ad esempio, nelle forme di accordi di cooperazione, di commercializzazione, di acquisto, etc.) volti ad assicurare la fornitura e la distribuzione di prodotti e servizi essenziali a prezzi equi.	Compiere un'approfondita analisi antitrust per verificare che in ciascun caso specifico l'accordo concluso tra concorrenti o con fornitori/distributori possa essere immune da criticità antitrust.
Commercializzazione di prodotti online (<i>e-commerce</i>).	Divieto di promuovere vendite (soprattutto <i>online</i>) utilizzando modalità di vendita ingannevoli o aggressive, o caratterizzate da prezzi eccessivi, specie per i prodotti e servizi essenziali (ad es., prodotti igienico-sanitari, prodotti alimentari, etc.).	Verifica caso per caso delle modalità di vendita che potrebbero rientrare nel divieto. Aggiornare/adottare programmi <i>compliance antitrust</i> .
Aiuti di Stato volti a sostenere le imprese.	Possibilità di accedere a regimi di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea.	Verificare l'esistenza di regimi di aiuti di Stato autorizzati nonché il diritto ad accedervi.

Diritto tributario

Ulteriori aggiornamenti in materia fiscale

Misura	Destinatari	Valore/durata	Indicazioni operative	Note
Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)	Lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 40.000 euro.	Premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 (l'importo del premio è da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo).	Il premio è automaticamente riconosciuto dal sostituto d'imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti "recuperano" l'incentivo erogato mediante compensazione.	Il credito non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.
Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (Art. 98, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18)	Imprenditori, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.	30% del valore degli investimenti effettuati nel 2020 (anziché 75% degli investimenti incrementali, come ordinariamente previsto dall'art. 57-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50).	Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. L'effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai revisori legali dei conti. Il credito è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020. La comunicazione telematica per l'accesso al credito deve essere effettuata nel periodo 1.9.2020 – 30.9.2020 (restano comunque valide le comunicazioni effettuate nel periodo 1.3.2020 – 31.3.2020).	Il credito è riconosciuto a fronte di investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Le modalità di applicazione sono disciplinate dal DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (in quanto compatibile con le nuove norme – v. in particolare l'art. 3 che indica le spese ammesse a fruire del credito d'imposta). Il credito è finanziato con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1 L. 26 ottobre 2016, n. 198) ed è erogato nel limite degli stanziamenti annualmente previsti (che per il 2020 devono essere determinati con DPCM entro il 30.9.2020).

Diritto penale¹

¹ Le misure elencate di seguito devono ritenersi applicabili fino al 4 aprile 2020 e potranno essere eventualmente prorogate.

Responsabilità penale connessa alla nuova autodichiarazione per gli spostamenti²

Contenuto dell'autocertificazione	Sanzioni previste	Note
Il firmatario dichiara di: – non essere risultato positivo al virus Covid-19 e non essere sottoposto alla misura della quarantena – essere a conoscenza della normativa che restringe la libertà personale di movimento e delle sanzioni previste in caso di violazione – essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni imposte nelle Regioni di partenza e in quella di arrivo, specificando altresì quali siano e indicando che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti individuati da dette Regioni. Lo stesso dichiara, inoltre, da dove è iniziato lo spostamento e quale sia la destinazione, indicando che il predetto spostamento è motivato da: – comprovate esigenze lavorative; – assoluta urgenza (in caso di spostamento in diverso Comune) – situazioni di necessità (in caso di spostamenti all'interno dello stesso Comune ovvero che rivestono carattere di quotidianità o che sono effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere) – motivi di salute. Tali ragioni possono essere specificate ulteriormente.	Il mancato rispetto delle norme restrittive della libertà di movimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo. In caso di pagamento entro 5 giorni, la sanzione ammonta a euro 280. Se il pagamento avviene entro 60 giorni la sanzione ammonta a euro 400. La sanzione pecuniaria è raddoppiata nel caso di reiterazione delle violazioni. Può inoltre essere disposta la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni³. A coloro che, risultati positivi al virus Covid-19, violino l'obbligo di quarantena⁴, è applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 260 TU delle leggi sanitarie, che ora⁵ prevede l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Tale sanzione non è applicabile laddove, nel caso un individuo esponga altri a contagio, sia integrato il più grave reato di epidemia colposa di cui all'art. 452 c.p. o altro più grave reato contro salute pubblica/incolumità individuale⁶. È applicabile la reclusione da uno a sei anni a chi inserisca dichiarazioni mendaci nell'autocertificazione (art. 495 c.p.)⁷.	Il DL 19/2020 ha dunque sostituito con una sanzione amministrativa la sanzione penale precedentemente applicabile prevista dall'art. 650 c.p. La nuova sanzione amministrativa è applicabile anche in caso di condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore del DL (cioè, prima del 26 marzo 2020): in tali casi, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura minima ridotta alla metà (sarà dunque pari a euro 200). Sempre in riferimento alla nuova sanzione amministrativa, il DL 19/2020 fa comunque salva l'applicazione della legge penale, laddove la condotta integri reato.⁸ Per le violazioni dell'art. 260 TU leggi sanitarie precedenti al 26 marzo 2020, saranno applicabili le sanzioni precedentemente previste (arresto fino a sei mesi e ammenda da euro 20,66 a euro 413,17).

² Il Modulo di autodichiarazione è stato modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal DPCM 22 marzo 2020 nonché dal DL 19/2020. Le colonne "Sanzioni previste" e "Note" sintetizzano quanto da ultimo introdotto dal DL 19/2020.

³ Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), DL 19/2020.

⁴ Si tratta, più precisamente, della violazione del "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus" previsto all'art. 1, comma 2, lettera e), DL 19/2020.

⁵ Le pene sono state così sostituite (aumentandole) dal DL 19/2020.

⁶ Da diverse fonti è stata avanzata la possibilità di contestare il reato di lesioni colpose o di omicidio colposo.

⁷ Così è indicato dalla stessa autocertificazione resa disponibile dal Ministero dell'Interno: alla luce della giurisprudenza, il falso nelle autodichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 integra il reato di cui all'art. 483 c.p.

⁸ L'applicazione pratica della norma e la completa ricostruzione del possibile quadro normativo/sanzionatorio porteranno a definire se la sanzione amministrativa si aggiungerà o meno a quella prevista da fattispecie di reato quali i reati di falso, le lesioni colpose, l'omicidio colposo, ovvero il reato di epidemia colposa.

Responsabilità penale connessa agli spostamenti delle persone fisiche e all'ingresso in Italia

Previsioni	Casi di esclusione	Sanzioni	Note
In caso di spostamenti nazionali⁹ Non è possibile trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova. Lo spostamento non può essere motivato dal fine di tornare al proprio domicilio, abitazione o residenza. In caso di ingresso in Italia¹⁰ Ingresso a titolo stabile: chiunque entri in Italia è sempre obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ed è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, si deve segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Ingresso a titolo temporaneo: chiunque, entri in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un periodo di tempo non superiore alle 72 ore (prorogabile di ulteriori 48 ore), è tenuto a presentare una dichiarazione attestante tale esigenza. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, si deve segnalare tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, sottoponendosi ad isolamento.	Con riferimento agli spostamenti nazionali, fanno eccezione quelli determinati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché (per i soli spostamenti all'interno del comune ovvero che rivestono carattere di quotidianità o che sono effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere) per situazioni di necessità. Le previsioni relative agli ingressi delle persone fisiche in Italia non si applicano al <i>personale viaggiante</i>¹¹ appartenente ad imprese con sede legale in Italia; all'equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale sanitario in ingresso in Italia, per l'esercizio delle proprie qualifiche professionali; ai lavoratori transfrontalieri, in ingresso e in uscita per motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.	Il mancato rispetto delle norme restrittive della libertà di movimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo. In caso di pagamento entro 5 giorni, la sanzione ammonterà a euro 280. Se il pagamento avviene entro 60 giorni la sanzione ammonterà a euro 400. La sanzione pecuniaria è raddoppiata nel caso di reiterazione delle violazioni. Può inoltre essere disposta la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. A coloro che, risultati positivi al virus Covid-19, violino l'obbligo di quarantena, è applicabile la sanzione penale prevista dall'art. 260 TU delle leggi sanitarie, che ora prevede l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Tale sanzione non è applicabile laddove, nel caso un individuo esponga altri a contagio, sia integrato il più grave reato di epidemia colposa di cui all'art. 452 c.p. o altro più grave reato contro salute pubblica/incolumità individuale. È applicabile la reclusione fino a due anni, in caso di dichiarazione non veritiera per l'ipotesi di ingresso a titolo temporaneo (art. 483 c.p.).	Il DL 19/2020 ha dunque sostituito con una sanzione amministrativa la sanzione penale precedentemente applicabile prevista dall'art. 650 c.p. La nuova sanzione amministrativa è applicabile anche in caso di condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore del DL (cioè, prima del 26 marzo 2020): in tali casi, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura minima ridotta alla metà (sarà dunque pari a euro 200). Sempre in riferimento alla nuova sanzione amministrativa, il DL 19/2020 fa comunque salva l'applicazione della legge penale, laddove la condotta integri reato. Per le violazioni dell'art. 260 TU leggi sanitarie precedenti al 26 marzo 2020, saranno applicabili le sanzioni precedentemente previste (arresto fino a sei mesi e ammenda da euro 20,66 a euro 413,17).

⁹ Sulla base del DPCM 22 marzo 2020, come precisato dalla circolare del Ministero dell'interno del 22 marzo

¹⁰ Sulla base dei Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17, 18 e 24 marzo 2020. Si segnala che il Decreto del 18 marzo dispone anche: sulle modalità del trasporto marittimo da e per la Regione Sicilia; su ulteriori restrizioni per il trasporto ferroviario; in materia di autorizzazione dell'ENAC per i voli privati.

¹¹ L'espressione sembrerebbe riferirsi ai soggetti la cui professione è svolta nell'ambito dei trasporti.

Attività del settore privato	Soggetto obbligato	Sanzioni	Note
Possono proseguire le attività: – indicate nell'Allegato 1, individuate sulla base del codice ATECO¹³; – professionali, ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7 DPCM 11 marzo 2020; – commerciali, fermo quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020; – produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; – che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali¹⁴; – che forniscono prodotti farmaceutici, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari. Possono proseguire, solo previa comunicazione al Prefetto¹⁵: – le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali; – le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Possono proseguire, previa autorizzazione del Prefetto: – le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa – le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.	Legale rappresentante dell'attività produttiva.	In caso di prosecuzione di attività non consentita ovvero in assenza della necessaria autorizzazione o comunicazione, è possibile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000. La sanzione pecuniaria è raddoppiata nel caso di reiterazione delle violazioni. Può essere disposta, nei casi espressamente indicati, la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Può inoltre essere disposta, all'atto dell'accertamento e ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, la chiusura provvisoria dell'attività fino a 5 giorni. In caso di dichiarazioni non veritiere al Prefetto, è possibile la contestazione del reato ex art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni. Se l'attività non consentita viene continuata, sarà altresì possibile l'applicazione delle sopracitate sanzioni amministrative.	Inoltre non è possibile escludere che al singolo lavoratore (ed al suo datore di lavoro eventualmente anche in concorso) possano essere contestate le violazioni delle disposizioni sul contenimento con applicazione delle relative sanzioni previste dall'art. 4 DL 25 marzo 2020, n. 19 e sopra indicate con riferimento agli spostamenti e all'autodichiarazione. Come già richiamato, non è inoltre possibile escludere, nel caso un individuo esponga altri a contagio, la contestazione di reati colposi /dolosi contro salute pubblica /incolumità individuale.

¹² Sulla base del DPCM 22 marzo 2020.

¹³ Si veda il Decreto 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico.

¹⁴ Ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

¹⁵ Sul punto, si rinvia alla parte di Diritto Amministrativo.

¹⁶ Non è soggetta a comunicazione l'attività degli impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

¹⁷ Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), DL 19/2020.

Diritto del lavoro

	Impatti sull'esecuzione dei rapporti di lavoro	Indicazioni operative	Note
Attività autorizzate alla prosecuzione ¹ (DPCM 22 marzo 2020 e Decreto 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico)	Massimo utilizzo possibile di modalità di lavoro a distanza o lavoro agile (<i>smart working</i>). Per le attività che non possano essere svolte con modalità in <i>smart working</i>: – adozione delle misure di sicurezza previste dal “<i>Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delle diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro</i>”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali; – adozione di protocolli aziendali di sicurezza anti-contagio; – adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (es. mascherine) per le attività in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale; – limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei siti e contingentamento dell'accesso agli spazi comuni; – sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando, a copertura della sospensione delle attività, gli ammortizzatori sociali; – stipulazione di intese con le organizzazioni sindacali.	– Invio ai dipendenti di una comunicazione nella quale confermare che il datore di lavoro è autorizzato alla prosecuzione dell'attività e, a seconda dei casi, confermare: – l'attivazione/prosecuzione della modalità <i>smart working</i>; – la necessità di recarsi sul luogo di lavoro, in tal caso allegando altresì la comunicazione al prefetto (ove prevista) e il modello di autodichiarazione necessario a giustificare gli spostamenti sul territorio; – Informare i lavoratori delle misure di sicurezza adottate nei luoghi di lavoro.	La mancata adozione delle misure di sicurezza può comportare la responsabilità, civile e penale, del datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore.

¹ Sul punto, si rinvia alla parte di Diritto Penale e di Diritto Amministrativo.

	Impatti sull'esecuzione dei rapporti di lavoro	Indicazioni operative	Note
Attività non autorizzate alla prosecuzione² (DPCM 22 marzo 2020 Decreto 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico)	Le attività possono comunque proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o lavoro agile (<i>smart working</i>). Per le attività che non possano proseguire con la modalità <i>smart working</i>, il datore di lavoro potrà: – imporre la fruizione di ferie e permessi, dando precedenza alle ferie/permessi maturati al 31 dicembre 2019, o altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; – far ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), ovvero, a seconda delle aziende, la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza Covid-19"; l'Assegno ordinario FIS con causale "emergenza Covid-19"; la Cassa integrazione in deroga (come di tempo in tempo implementata dalle Regioni).	– Invio ai dipendenti di una comunicazione avente ad oggetto, a seconda dei casi: – l'attivazione/prosecuzione della modalità <i>smart working</i>; – la sospensione dell'attività lavorativa con eventuale collocazione in ferie /fruizione degli ammortizzatori sociali. – Attivazione delle procedure per la fruizione degli ammortizzatori sociali.	Gli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"): – sono previsti per periodi decorrenti dal 23 febbraio, per la durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020; – sono previsti per i lavoratori che risultino in forza alla data del 23 febbraio 2020; – non comportano oneri a carico del datore di lavoro; – verranno concessi fino al raggiungimento dei limiti di spesa previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"); – sono in fase di implementazione, anche attraverso la sottoscrizione di accordi tra le parti sociali e le Regioni per quanto concerne la Cassa integrazione in deroga. Per coloro a cui non siano applicabili gli ammortizzatori sociali, il divieto di svolgimento dell'attività imposta dalla normativa costituirebbe, in linea di principio, una impossibilità seppur temporanea della prestazione non imputabile al datore di lavoro, con possibile sospensione dell'obbligo del corrispettivo.

² Sul punto, si rinvia alla parte di Diritto Penale e di Diritto Amministrativo.

Per maggiori informazioni:
covid19@belex.com

